N. 26849 Raccolta

(In carta libera ai sensi degli artt. 19 e 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972, del D.Lgs. 460/1997 e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017)

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 duemiladiciannove ed il giorno 10 dieci del mese di gennaio, alle ore quattordici e trentadue minuti.

In Como, nel mio studio in Via Aristide Bari n. 1, angolo Via Briantea.

Avanti a me Dott. Christian Nessi, Notaio in Como, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco,

è presente

LURASCHI FEDERICA, nata a Como (CO) il 16 settembre 1976, residente a Lipomo (CO), Via Pascoli n. 107/R, Codice Fiscale LRS FRC 76P56 C933X;

la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società: "SCUOLA DELL'INFANZIA LIPOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Lipomo (CO), Via Don Ramiro Bianchi n. 33, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso il Registro Imprese di Como al n. 160915 (C.F. e Partita IVA: 00736330135), iscritta all'Albo delle Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seg. del Codice Civile, categoria cooperative sociali, in data 2 marzo 2005 con il n. A107415.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, la quale, agendo nella sua precitata qualità, mi dichiara che oggi, in questo luogo ed a questa ora, a seguito di regolare convocazione trasmessa agli aventi diritto in data 11 dicembre 2018, nel pieno rispetto del disposto di cui all'articolo 24 del vigente statuto sociale, si sono riuniti, in seconda convocazione, i soci della predetta società, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica della denominazione sociale da "SCUOLA DELL'INFANZIA LIPOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" a "NIDOSCUOLA LIPOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".
- 2) Migliore precisazione dello scopo mutualistico e dell'attività che costituisce l'oggetto sociale.
- 3) Adequamento dello statuto sociale:
- . alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 inerenti alla nuova disciplina di legge in materia d'impresa sociale;
- . alle disposizioni di legge in materia di Organo di Controllo;
- 4) Modifiche statutarie.
- Ed invita me notaio a fungere da segretario per la redazione del presente verbale. Al che aderendo, dò atto di quanto segue:

assume la Presidenza, nel pieno rispetto del disposto di cui

- all'articolo 26 del vigente statuto sociale, la comparente, la quale constata:
- che sono presenti o validamente rappresentati n. 6 (sei) soci sui n. 85 (ottantacinque) soci aventi diritto al voto, come il Presidente dichiara e garantisce e come risulta dall'elenco che, previa sottoscrizione del Presidente e di me Notaio, viene allegato al presente atto sotto la lettera -A-;
- che oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione sono presenti anche i Consiglieri Levati Diego Pierino (Vice Presidente), Fasani Laura, Bazzeghini Maurizio, Sampietro Silvia, mentre risulta assente giustificato l'altro Consigliere Lanfranconi Elena;
- che non è stato istituito l'Organo di Controllo in quanto non si sono verificati i presupposti per l'istituzione di tale organo quali previsti dalla legge;
- che sono state osservate tutte le altre formalità previste dalla legge;
- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Il Presidente apre la discussione ed espone ai presenti i motivi che fanno ritenere opportuni:
- * la modifica della denominazione sociale da "SCUOLA DELL'INFANZIA LIPOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" a "NIDOSCUOLA LIPOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE";
- * la migliore precisazione dello scopo mutualistico e dell'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- * l'adequamento dello statuto sociale:
- . alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 inerenti alla nuova disciplina di legge in materia d'impresa sociale;
- . alle disposizioni di legge in materia di Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti;
- * la modifica degli articoli 6, 14, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 38 e 40 del vigente statuto sociale.
- L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, dopo breve discussione ed a voti unanimi:

DELIBERA

1) Di modificare la denominazione sociale da "SCUOLA DELL'INFANZIA LIPOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" in "NIDOSCUOLA LIPOMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", modificando il corrispondente articolo dello statuto sociale nel modo seguente:

"Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata

"NIDOSCUOLA LIPOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE".

2) Di modificare l'art. 4 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 4 - Scopo a attività mutualistica

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo le disposizioni di cui alla legge 381/91 e successive modificazioni ed

integrazioni e secondo il principio della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile, senza fini di speculazione privata e volta a perseguire la funzione sociale propria delle cooperative sociali.

La cooperativa si ispira alle disposizioni del D.lgs. n. 112/2017 esercitando in via stabile e principale una o più attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla propria attività.

Lo scopo della cooperativa è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e culturali nei settori indicati al successivo art. 5, prevalentemente in regime di convenzione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Tali principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, intende cooperare attivamente e stabilmente con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti, pubblici o privati, che perseguano finalità di solidarietà sociale analoghe od affini.

La Cooperativa persegue le proprie finalità statutarie attraverso il coordinamento delle risorse fisiche, materiali e morali, dei soci e di terzi che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, all'attività ed alla gestione della Cooperativa.

La Cooperativa opera anche in favore di terzi non soci."

3) Di modificare l'art. 5 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 5 - Oggetto

Considerati gli scopi sociali e l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) la fornitura di servizi educativi e scolastici; nello specifico perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale tramite l'educazione ed integrale sviluppo umano dei bambini del territorio in età scolare e prescolare. A tal fine la cooperativa si propone di gestire in forma autonoma e democratica una scuola dell'infanzia ed un nido, fissandone i criteri di gestione.
- In particolare dovrà favorire lo sviluppo fisico, sociale ed intellettuale dei bambini, salvaguardando i valori culturali, civili e morali della collettività, integrando l'opera della famiglia cui compete il diritto dovere alla educazione dei figli, allargando in tal modo il significato stesso di scuola dell'infanzia, da non intendersi solo come luogo educante dei bambini in età prescolare, ma anche centro di stimolo ed aiuto dei genitori per tutti i problemi inerenti all'educazione.
- c) La gestione di servizi di assistenza domiciliare ad anziani, handicappati e minori, realizzati su propri progetti ed iniziativa o per conto di istituzioni titolari del servizio, quali Comuni, Associazione di Comuni, ATS ed Amministrazioni Provinciali.
- d) La progettazione, l'organizzazione e la gestione, direttamente o in convenzione o collaborazione con Enti pubblici o privati, di servizi sociali, educativi, scolastici, culturali, avendo particolare riferimento alla gestione di Comunità per minori, Case protette nonché di interventi ludici, di animazione o formativi anche ricorrendo alla presentazione di progetti speciali.
- e) La fornitura di servizi di ristoro e catering, la gestione di mense, Case di riposo ed accoglienza.
- f) La promozione e la gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale nonché alla formazione cooperativistica, anche con contributo dell'Unione Europea, di Enti Pubblici e privati in genere e/o singoli, in particolare rivolti a soggetti in condizione di disagio fisico o psichico.
- g) La gestione di Centri sociali, Case di riposo, Comunità giovanili e per handicappati o tossicodipendenti, Centri di riabilitazione e lavoro, Centri ricreativi e sportivi, privilegiando nel servizio le persone più bisognose.
- h) La gestione di strutture di ospitalità sociale, Case-albergo, Centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione, strutture abitative in genere, finalizzate ad offrire ospitalità ed accoglienza a fasce sociali protette, lavoratori, cittadini provenienti da paesi esteri.

- i) La gestione di alberghi, pensioni, case per ferie e simili, assicurando ospitalità a categorie protette di cittadini quali anziani, disabili fisici e psichici, minori, assicurando inoltre, ogni altro servizio collegato o inerente a quanto sopra citato.
- 1) La gestione, in proprio o per conto degli Enti preposti di servizi paramedici, infermieristici e sanitari, di psicologia e pedagogia a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, Enti, Associazioni pubbliche o private.
- m) La realizzazione di progetti innovativi, con particolare riguardo ai soggetti in condizione di disagio sociale ed ai soggetti portatori di handicap di qualsiasi tipo o natura.
- n) La promozione di vacanze culturali, ricreative e/o terapeutiche.
- o) La realizzazione di progetti finalizzati all'orientamento ed inserimento lavorativo, con particolare riguardo ai soggetti in condizione di disagio sociale ed ai soggetti portatori di handicap di qualsiasi tipo e natura.
- p) Ove non espressamente indicate nei punti precedenti, svolgere tutte le ulteriori attività disciplinate dall'art.

 1, comma 1, lett. a, della L. 381/1991, così come integrato dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.
- La Cooperativa si propone altresì di promuovere attività finalizzate alla reciproca integrazione tra le persone provenienti da paesi esteri.
- A fianco dell'attività di inserimento lavorativo, la Cooperativa potrà, al fine di favorire un più completo e integrale recupero sociale, educativo e psicologico dei soggetti in condizione di svantaggio inseriti nelle attività lavorative della Cooperativa, organizzare e gestire una comunità alloggio e terapeutica e, più in generale, un'occasione di convivenza comunitaria nella forma e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.
- La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alla legge n. 197 del 5 luglio 1991 ed ai D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e 58/1998) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonchè, fra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- b) costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata, anche cooperativa, ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa, nonchè stipulare contratti al fine di partecipare a gruppi

- cooperativi paritetici di cui all'art. 2545-septies del C.C.; c) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- e) promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del consequimento dell'oggetto sociale.
- E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;
- f) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- g) emettere ogni altro strumento finanziario partecipativo e non partecipativo secondo la disciplina prevista nel presente statuto.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali."

- 4) Di modificare l'art. 6 del vigente Statuto nel modo seguente:
- "Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci e adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
- Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.
- In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
- Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo."
- 5) Di modificare l'art. 14 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti."

6) Di modificare l'art. 21 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 21 - Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio di esercizio e provvedono a depositarlo presso il Registro delle Imprese.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora Lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della società.

La cooperativa deve inoltre depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il Bilancio Sociale."

7) Di modificare l'art. 24 del vigente Statuto nel modo sequente:

"Art. 24 - Convocazione

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro del soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non Si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non sì ritenga sufficientemente informato.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare

inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante."
- 8) Di modificare l'art. 25 del vigente Statuto nel modo sequente:

"Art. 25

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e delibera sugli argomenti previsti dal Codice Civile.

L'assemblea ha inoltre il compito di:

- eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- elegge l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge, e il Revisore Legale dei conti;
- approvare i criteri di gestione e di regolamento della scuola;
- approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi della gestione;
- approvare il Bilancio Sociale;
- deliberare su ogni altro argomento sottoposto a suo giudizio."
- 9) Di modificare l'art. 30 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 30 - Consiglio di amministrazione

- La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri nominati dall'assemblea come segue:
- da quattro ad otto membri eletti direttamente dall'assemblea;
- un membro di diritto nella persona della coordinatrice didattica della scuola dell'infanzia.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Oltre a quanto sopra previsto l'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

- a) aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
- i) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- ii) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
- b) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
- Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
- Gli amministratori sono rieleggibili senza alcun limite massimo di mandati consecutivi.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro."

10) Di modificare l'art. 31 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 31 - Adunanze del consiglio

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio ed all'Organo di Controllo se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

- Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Salvo che con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5, C.C. (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale), e dall'art. 2544, comma 1, C.C. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici), ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, nei quali casi le decisioni del Consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale, le altre decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso Consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

- Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso è necessario che:
- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi

documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante."
- 11) Di modificare l'art. 32 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 32 - Sostituzione degli amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per qualsiasi motivo, non si provveda a quanto sopra, la decisione potrà essere proposta da uno qualsiasi dei soci.

I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministrazione originariamente prescelta e gli amministratori così nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina."

12) Di modificare l'art. 38 del vigente Statuto nel modo sequente:

"Art. 38 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, viene nominato con decisione dei soci un Sindaco che sia revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, o qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Organo di Controllo deve essere composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro), i quali costituiscono il Collegio Sindacale.

I soci con la decisione di nomina provvedono altresì alla determinazione del compenso spettante al Sindaco od ai Sindaci effettivi e, nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, alla designazione del presidente.

Nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria per legge, il Sindaco o i Sindaci così nominati restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo ha le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile ed i suoi poteri sono disciplinati dagli articoli da 2404 a 2406 del Codice Civile.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominati.

Quando richiesto dalla legge o deciso dai soci e comunque secondo la normativa vigente, la revisione legale dei conti viene esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito Registro.

I soci possono in ogni momento attribuire la revisione legale dei conti all'Organo di Controllo (monocratico o collegiale), ad un revisore legale o ad una società di revisione, purchè la relativa decisione non determini la revoca dell'incarico al soggetto che, al momento della decisione stessa, era incaricato della suddetta funzione."

13) Di modificare l'art. 40 del vigente Statuto nel modo seguente:

"Art. 40 - Devoluzione

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 comma 3, lettera a) del D.lgs n. 112/2017, è devoluto, salvo quanto specificamente previsto in tema di società cooperative, ad altri enti del Terzo Settore costituti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D.lgs n. 112/2017, secondo le disposizione statutarie."

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto, quale viene ad essere a seguito delle deliberate modifiche; detto nuovo testo di statuto, viene allegato al presente atto sotto la lettera $-\mathbf{B}$ -, quale sua parte integrante e sostanziale.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, sono a carico della società.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, la assemblea viene sciolta alle ore quindici e tre minuti ed il presente atto viene sottoscritto alle ore .

REGIME FISCALE

Il presente atto è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.lgs. n. 117/2017, in quanto le delibere qui assunte hanno avuto come unico scopo quello di adeguare lo statuto sociale alle novità normative di cui al D.lgs. n.112/2017 ed al D.lgs. n. 117/2017.

DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI

La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane alla comparente che lo approva.

Occupa sette fogli per ventisei intere facciate e la

ventisettesima sin qui.

- F.TO FEDERICA LURASCHI
- F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO